

## CONDIZIONI GENERALI

**Art.1 Oggetto del contratto** - L'Istituto si incarica di effettuare i servizi richiesti dal Cliente e individuati a tergo del presente contratto (servizi di vigilanza tecnologici e/o servizi di vigilanza ispettivi e/o piantonamento). Le parti concordano, e il Cliente prende atto, che l'attività di vigilanza svolta dall'Istituto è fonte di obbligazione di mezzi e non di risultato. Si specifica che gli obblighi assunti sono esclusivamente quelli indicati a tergo e nelle Condizioni Generali qui riportate. Tra gli obblighi assunti dall'Istituto non è compreso pertanto quello di svolgere attività di verifica, manutenzione, sorveglianza e controllo del funzionamento di impianti industriali diversi dai sistemi di allarme, qualora questi siano di proprietà dell'Istituto e/o ne sia pattuita la manutenzione. L'Istituto resta estraneo da eventuali incarichi attribuiti direttamente dal Cliente alle Guardie Giurate incaricate del servizio di vigilanza.

**Art.2 Irrevocabilità del contratto** - Il contratto (in seguito anche "proposta d'ordine") descritto a tergo e avanzato dal Cliente, salvo quanto specificato al successivo Art. 4 (diritto di recesso), si intende irrevocabile per 30 (trenta) giorni dalla data della sua formulazione. L'accettazione da parte dell'Istituto potrà intervenire in modo espresso o tacito. In ogni caso l'avvio del servizio richiesto comporterà l'accettazione della proposta.

**Art.3 Diritto di recesso (clausola valida per il Cliente Consumatore)** - Ai sensi dell'Art. 52 del D.lgs. 206/2005 così come modificato dal D.lgs. 21/2014 è attribuito al Cliente il diritto di recesso. Tale diritto dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione della proposta, mediante comunicazione scritta inviata tramite Raccomandata A/R o a mezzo PEC all'indirizzo securityguard@pec-legal.it indicato sul contratto medesimo. Peraltro, ove il Cliente avesse tempestivamente ad esercitare il recesso, lo stesso sarà comunque tenuto al pagamento di quei servizi eventualmente già prestati in suo favore anteriormente all'esercizio del diritto di recesso.

**Art.4 Durata – Recesso anticipato – Indennizzo – Rinnovo** - Salvo diversa indicazione contenuta nel contratto, la durata del contratto è di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di inizio del servizio indicata a tergo o, ove questa non sia indicata, dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Il Cliente avrà facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, inviando una comunicazione a mezzo Raccomandata A/R o PEC, a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del secondo anno di durata del contratto. In tal caso il Cliente si obbliga a corrispondere, a titolo di indennizzo, un importo pari alla minor somma tra quella corrispondente ai canoni residui sino alla naturale scadenza del contratto e quella pari a 12 (dodici) mensilità di canone. Alla scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo e così di seguito salvo disdetta da comunicarsi a mezzo Raccomandata A/R o a mezzo PEC almeno 90 (novanta) giorni prima di ogni singola scadenza. In caso di revisione o rinnovo del contratto, con la sottoscrizione della presente proposta di contratto, si sostituisce integralmente quella precedente.

**Art.5 Intervento ispettivo e vigilanza** – Il servizio ispettivo/roonda prevede 1 passaggio con apposizione di biglietto di controllo. L'Istituto non riterrà disservizio il mancato passaggio o la mancata apposizione del biglietto se dovuti a causa di forza maggiore. In caso di allarme, le Guardie Giurate resteranno sul posto per un massimo di 30 minuti, il tempo necessario per contattare i rappresentanti del Cliente se hanno dato disposizioni scritte. Se non reperibili, le Guardie decideranno se prolungare la permanenza per garantire la vigilanza, con addebito del corrispettivo orario pattuito. Gli interventi indicati a tergo sono inclusi nel canone; ulteriori interventi saranno fatturati mensilmente.

**Art.6 Collegamento alla Centrale Operativa** - In caso di collegamento del sistema di allarme o sicurezza del Cliente con la Centrale Operativa dell'Istituto: a) In caso di segnale continuo o ripetuto causato da guasto, l'Istituto può interrompere l'emissione per garantire la ricezione di altri eventi; b) Se l'interruzione non è possibile, l'Istituto può intervenire legalmente e richiedere il risarcimento dei danni; c) L'Istituto non è responsabile per malfunzionamenti del sistema di allarme, del collegamento con la Centrale Operativa o per l'impossibilità di gestire il segnale di allarme dovuta a forza maggiore o caso fortuito; d) L'Istituto non è responsabile per difetti del sistema di allarme o del collegamento se di proprietà del Cliente; e) Nel caso di collegamento via radio, l'Istituto, in qualità di unico responsabile della concessione delle frequenze, fornisce in uso gli apparecchi di trasmissione. Il Cliente è responsabile dei danni e delle manomissioni, anche da parte di terzi. I collegamenti video con la Centrale Operativa attraverso gli impianti del Cliente devono trasmettere le immagini di allarme e preallarme (almeno 60 secondi prima della segnalazione) per consentire la verifica e la gestione dell'evento. Se le immagini non vengono ricevute, l'Istituto non è responsabile della gestione dell'evento.

**Art.7 Custodia e manutenzione delle apparecchiature** - Se le apparecchiature sono di proprietà dell'Istituto o concesse in comodato d'uso: a) Restano di proprietà dell'Istituto o del terzo. b) Sono scelte in base alle richieste del Cliente. c) Il Cliente deve informare l'Istituto per iscritto in caso di modifiche ai locali e segnalare eventuali malfunzionamenti. d) L'Istituto non è responsabile per guasti dovuti a uso improprio, manomissioni, vandalismi, eventi naturali, ecc. e) La manutenzione deve essere eseguita da tecnici autorizzati dall'Istituto. f) La manutenzione straordinaria è a carico del Cliente, salvo contratto di assistenza tecnica; quella ordinaria è gratuita. g) I materiali soggetti a usura sono addebitati secondo i prezzi di listino. h) Gli interventi sono effettuati entro 5 giorni lavorativi, con un costo aggiuntivo per interventi fuori orario. i) Gli interventi per la visione delle registrazioni delle telecamere costano €35,00 all'ora, oltre IVA. j) Il Cliente deve custodire i beni concessi in uso ed è responsabile per danni e manomissioni.

**Art.12 Impianti d'allarme** - Periodicamente e comunque almeno ogni quattro mesi, il Cliente, previo avviso telefonico all'Istituto, dovrà verificare il funzionamento dell'impianto d'allarme e del collegamento con la Centrale Operativa. Il Cliente si impegna a indicare i periodi di funzionamento degli impianti d'allarme ed eventuali variazioni, a fornire i nomi e gli indirizzi delle persone (rappresentanti del Cliente) cui l'Istituto dovrà effettuare le comunicazioni che si rendessero necessarie. Il Cliente s'impegna sin d'ora, previo accordo, a permettere l'accesso nei propri locali agli incaricati dell'Istituto al fine di poter effettuare sugli impianti le idonee operazioni tecniche che si rendessero eventualmente necessarie per il corretto funzionamento delle apparecchiature e/o la disinstallazione delle stesse.

**Art.8 Installazione impianto** - Il termine per installazione delle apparecchiature tecnologiche indicato a tergo è meramente indicativo. Il Cliente potrà recedere dal contratto ove l'Istituto, o il terzo da questi delegato, non abbia installato l'impianto decorsi 90 (novanta) giorni dalla data prevista. In ogni caso il Cliente non avrà diritto ad alcun risarcimento e/o indennità per il ritardo, anche ove receda dal contratto. Anche ove il Cliente abbia esercitato il recesso di cui sopra, lo stesso sarà comunque tenuto al pagamento di quei servizi eventualmente già prestati in suo favore anteriormente all'esercizio del recesso.

**Art.9 Cambio della Ragione Sociale, trasformazione e cessione** - Eventuali variazioni della Ragione Sociale, trasformazione, fusione, cessione, affitti che riguardino il Cliente, non hanno effetto sulla prosecuzione del contratto. Nell'ipotesi di trasferimento a terzi, a qualunque titolo, del sito oggetto di vigilanza, il Cliente avrà l'obbligo di darne comunicazione scritta (anche a mezzo email), con preavviso di 15 (quindici) giorni, all'Istituto. Ferma la prosecuzione del contratto e l'obbligo per il Cliente di far subentrare nel medesimo il terzo cessionario, il Cliente resterà obbligato in solido con il terzo per il pagamento dei corrispettivi e per il risarcimento di eventuali danni a quest'ultimo imputabili.

**Art.10 Trasferimento** - Nel caso in cui il Cliente si trasferisse o trasferisse la propria attività o la propria unità locale oggetto di sorveglianza a un'altra località ove l'Istituto (o altro Istituto di Vigilanza ad esso collegato) eserciti la propria attività, il contratto proseguirà nel luogo in cui sia stato attuato il trasferimento, salvo perequazione della tariffa ed adeguamento dei servizi e salvo che l'Istituto o il Cliente, solo ove consumatore, comunichi, entro 30 (trenta) giorni dal trasferimento, la propria volontà di recedere dal contratto. Il Cliente è, in ogni caso, tenuto a segnalare tempestivamente per iscritto (anche a mezzo email) all'Istituto la nuova ubicazione della proprietà da vigilare. Tutti i costi conseguenti al trasferimento saranno a carico del Cliente.

**Art.11 Mancata comunicazione delle variazioni – responsabilità** - La mancata comunicazione delle variazioni e delle modifiche secondo i termini, le condizioni e le modalità indicate negli Artt. 9 e 10 (oneri manutentivi a carico del Cliente, cambio della Ragione Sociale, trasformazione e cessione, trasferimento) o comunque la mancata esecuzione da parte del Cliente degli oneri manutentivi posti a suo carico, determina l'esclusione di ogni responsabilità dell'Istituto per eventuali danni subiti dal Cliente a causa di inadempimenti connessi a tali cause.

**Art.12 Cessazione di attività, chiusura di unità locale** - In caso di cessazione dell'attività o di chiusura dell'unità locale presso la quale è svolto il servizio, documentata con apposito certificato dell'autorità comunale o della Camera di Commercio Industria e Artigianato, ovvero con copia dell'istanza di cessazione di attività depositata presso detti enti e relativa attestazione di ricevimento della stessa, è facoltà del Cliente di recedere dal contratto, a mezzo di Raccomandata A/R o a mezzo PEC, con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. Decorsi 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di recesso senza che il Cliente consegni la documentazione di cui sopra, ove l'Istituto accerti l'effettiva cessazione dell'attività o la chiusura dell'Unità Locale, il contratto si intenderà risolto ed il Cliente dovrà corrispondere, a titolo di corrispettivo, un importo pari a 5 (cinque) mensilità del canone.

**Art.13 Sospensione del servizio** - L'Istituto sarà legittimato a sospendere in qualunque momento l'erogazione del servizio, per scioperi o agitazioni sindacali del personale dipendente nonché per casi di forza maggiore, caso fortuito o per ordine delle Autorità. In tali casi non risponderà di alcun danno che dovesse derivare al Cliente.

**Art.14 Cessazione Autorizzazione** - L'Istituto è sin d'ora esonerato dall'esecuzione del servizio in quelle zone in cui cessasse, per qualunque ragione, di essere titolare delle necessarie autorizzazioni prefettizie. Il Cliente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi richiesta di indennizzo o danno a ciò riconducibile. In tal caso l'Istituto comunicherà il recesso, che avrà effetto immediato, tramite lettera Raccomandata A/R o a mezzo PEC.

**Art.15 Fatturazione – pagamenti** - La fatturazione sarà effettuata secondo la periodicità indicata a tergo. Avranno effetto liberatorio per il Cliente solo i pagamenti effettuati con le modalità di cui a tergo e comunque direttamente all'Istituto o a persone debitamente autorizzate per iscritto dall'Istituto. Il pagamento delle fatture dovrà avvenire inderogabilmente nei termini e con le modalità previste a tergo.

**Art.16 Ritardi – clausola penale** - In caso di ritardo del pagamento delle somme dovute all'Istituto, il Cliente senza necessità di costituzione in mora, dovrà corrispondere su tutte le somme non pagate alle rispettive scadenze l'interesse nella misura legale, che – qualora il Cliente possa essere qualificato come professionista, imprenditore, pubblica amministrazione o soggetto esercente un'attività economica o una libera professione, anche non autorizzata – è pari al tasso previsto dall'Art. 5 D.lgs. 231/2002. Inoltre, decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, sarà facoltà dell'Istituto sospendere l'erogazione del servizio, anche senza preventiva comunicazione al Cliente. Ove il ritardo del pagamento si protragga per oltre 30 (trenta) giorni, l'Istituto avrà facoltà di intimare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. Al verificarsi della risoluzione, ove questa si verifichi nel primo quinquennio di durata contrattuale, il Cliente sarà comunque tenuto a corrispondere, a titolo di penale, una somma pari al 60% (ovvero al 30% nel caso di Cliente consumatore) dell'importo del corrispettivo pattuito per la residua durata del contratto. Ove la risoluzione si verifichi successivamente al primo rinnovo contrattuale, il Cliente sarà tenuto a corrispondere, a titolo di penale, una somma pari al 40% (ovvero pari al 20% in caso di Cliente consumatore) dell'importo del corrispettivo pattuito per la residua durata del contratto. In ogni caso, è fatto salvo il diritto dell'Istituto al risarcimento del maggior danno.

**Art.17 Decadenza** - Il Cliente dovrà tempestivamente comunicare all'Istituto, per iscritto a mezzo Raccomandata A/R o a mezzo PEC, eventuali disservizi e/o inadempimenti, affinché l'Istituto possa istruire correttamente la pratica e acquisire informazioni utili dal proprio personale dipendente. Il Cliente deve, a pena di decadenza da qualunque azione nei confronti dell'Istituto, denunciare all'Istituto, per iscritto a mezzo Raccomandata A/R o a mezzo PEC, eventuali disservizi e/o inadempimenti entro 15 (quindici) giorni dall'evento o dalla scoperta.

**Art.18 Adeguamento corrispettivi** - I corrispettivi della presente proposta di contratto potranno subire variazioni ed essere aggiornati secondo le modalità di cui ai successivi articoli. Tali adeguamenti potranno essere attuati dall'Istituto in conseguenza di disposizioni prefettizie, modifiche del Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale o Provinciale, della categoria, variazioni dei prezzi al consumo così come rilevate dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'ISTAT.

**Art.19 Aggiornamento ISTAT** - I corrispettivi della presente proposta di contratto verranno aggiornati annualmente ed automaticamente in funzione del 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente.

**Art.20 Aggiornamento canone** - In caso di rinnovo, l'Istituto si riserva la facoltà di modificare il corrispettivo in funzione di fattori obiettivi sopraggiunti che impattano sull'importo del canone (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: costi di carburante, costi del personale a seguito di modifica del CCNL di categoria, costi per le dotazioni utilizzate, ecc.). Qualora, a seguito di variazione unilaterale, il nuovo corrispettivo dovesse risultare eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto, il Cliente, ove consumatore, avrà facoltà di recedere dal contratto dandone avviso scritto, a mezzo Raccomandata A/R o a mezzo PEC, all'Istituto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di variazione.

**Art.21 Ritiro dell'impianto di proprietà dell'Istituto o di terzi** - Alla cessazione del contratto, comunque verificatasi, il personale tecnico dell'Istituto o all'uopo nominato dallo stesso, provvederà all'asporto dei dispositivi tecnologici secondo tempi e modalità comunicate dall'Istituto al Cliente. Ove il Cliente, salvo i casi di forza maggiore, impedisca l'accesso dei tecnici, non consentendo la rimozione dell'impianto, l'Istituto redigerà un verbale di mancato ritiro ed il Cliente sarà tenuto al pagamento di una somma, a titolo di penale, pari al 5% del canone mensile per ogni giorno di ritardo dalla data di redazione del verbale, oltre al maggior danno e ai costi per le azioni esecutive che si rendessero necessarie. Ove risultasse l'assenza, anche solo di parte di esso, dell'impianto installato o dei sistemi di collegamento con la Centrale Operativa ove di proprietà dell'Istituto, il Cliente sarà tenuto a corrispondere all'Istituto il costo degli stessi.

**Art.22 Divieto di cessione** - I diritti derivanti dalla presente proposta di contratto e dall'eventuale successivo perfezionamento del contratto, non potranno essere ceduti dal Cliente a terzi senza previa comunicazione all'Istituto e sua accettazione.

**Art.23 Foro competente** - Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente rapporto sarà competente in via esclusiva il Foro di Pistoia oppure, nel caso di Cliente Consumatore, il Foro del luogo in cui il Cliente ha la residenza o domicilio.